

ORDINANZA 19 aprile 2006.

Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005;

Vista la decisione 2006/52/CE del 30 gennaio 2006 recante modifica della decisione 2005/731/CE che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;

Considerata la necessità di ridurre i possibili fattori di rischio di introduzione del virus dall'ambiente naturale a quello antropico e la necessità a garantire la conservazione delle popolazioni selvatiche recettive;

Considerata la possibilità che gli uccelli migratori, che nei prossimi mesi si sposteranno dalle regioni africane per raggiungere i territori di estivazione, possano rappresentare un ulteriore pericolo di introduzione del virus altamente patogeno H5N1 nelle popolazioni di volatili domestici;

Considerato il rinvenimento in provincia di Perugia nel mese di febbraio 2006 di un germano reale positivo al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 e che questa specie, molto numerosa sul territorio nazionale, rappresenta il principale ospite di mantenimento dei virus influenzali di tipo A;

Considerato che la pratica di immissione in natura, a fini venatori, di tutte le specie di volatili allevati appartenenti all'Ordine degli Anseriformi potrebbe rappresentare un possibile rischio di diffusione dell'influenza aviaria, legato all'aumento del carico biologico;

Ritenuto necessario adottare misure straordinarie, a seguito di positività da virus H5N1 altamente patogeno in uccelli selvatici rinvenuti in diverse zone umide del territorio nazionale, in considerazione della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alla possibile introduzione del virus a seguito di contatti con volatili allevati all'aperto;

Visto il parere favorevole espresso dall'Unità centrale di crisi, istituita con decreto ministeriale 9 gennaio 2006, nel corso della riunione dell'8 marzo 2006 circa il divieto fino al 31 maggio 2006 di rilascio in natura di anatidi allevati ai fini del ripopolamento venatorio;

Ordina:

Art. 1.

1. A seguito di isolamento di virus H5N1 altamente patogeno in volatili selvatici rinvenuti in zone umide di diverse Regioni del centro e sud Italia, è vietata su tutto

il territorio nazionale fino al 31 maggio 2006 l'immissione in natura a fini venatori di tutte le specie di volatili allevati appartenenti all'Ordine degli anseriformi.

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle Autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 93

06A04969

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 marzo 2006.

Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, concernente testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;